

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Delibera n. 136/2021 - Cl. 03.06.03 del 3 agosto 2021.

Oggetto: ALBO FORNITORI ONLINE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE, GESTIONE E TENUTA DELL'ALBO FORNITORI ONLINE DEL CONSIGLIO REGIONALE. (GM/CZ)

(omissis)

ALBO FORNITORI ONLINE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE, GESTIONE E TENUTA DELL'ALBO FORNITORI ONLINE DEL CONSIGLIO REGIONALE. (GM/CZ)

Richiamata la deliberazione n. 148/2018 con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, istituiva l'Albo Fornitori del Consiglio regionale del Piemonte ed approvava il Disciplinare per la formazione, gestione e tenuta dell'Albo Fornitori online del Consiglio regionale;

Considerato che, a far data dal 1° ottobre 2018, è stato reso disponibile - sul sito istituzionale dell'Amministrazione - l'Albo Fornitori online del Consiglio regionale del Piemonte ed è stata pubblicata la relativa documentazione;

Considerato, inoltre, che, nel suddetto Disciplinare, si stabiliva, tra l'altro, relativamente alla durata dell'iscrizione, che "la domanda ha validità annuale; al termine di questo periodo, l'operatore economico dovrà revisionare la propria abilitazione e rinviare la richiesta di iscrizione mediante il portale Albo e monitoraggio Fornitori on line, modificando eventuali dati che sono variati rispetto alla precedente candidatura ed allegando la documentazione aggiornata richiesta dall'Ente";

Preso atto che, nel periodo dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, al fine di evitare forti appesantimenti burocratici alle imprese ed agli Uffici del Consiglio regionale, in vista delle prossime scadenze di validità dell'abilitazione delle imprese, l'Ufficio di Presidenza disponeva una proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori di ulteriori tre mesi (da dodici mesi a quindici mesi);

Ritenuto oggi opportuno, a distanza di quasi tre anni dalla disponibilità della piattaforma Albo Fornitori online del Consiglio regionale e sulla base dell'utilizzo della stessa per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle varie procedure di affidamento, modificare la validità della domanda di iscrizione dei fornitori prorogandone il termine di ulteriori nove mesi e, pertanto, fino a 24 mesi;

Atteso che la proroga della validità dell'iscrizione degli operatori economici opererà sia per le imprese che presenteranno una nuova richiesta di iscrizione sia per le imprese già abilitate;

Ritenuto, altresì, opportuno abrogare quanto previsto all'art. 10, lett. d) del suddetto Disciplinare ovvero la cancellazione dall'Albo, in qualunque tempo, degli operatori economici per i quali si verifichi la “mancata o ritardata presentazione di offerte o di predisposizione di preventivi a tre inviti esperiti nell'anno, anche non consecutivi, in tal caso, già dopo la prima defezione, l'operatore economico verrà automaticamente iscritto in coda all'Albo”;

Rilevato, pertanto, necessario modificare, secondo il testo **allegato** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, il Disciplinare per la formazione, gestione e tenuta dell'Albo Fornitori online del Consiglio regionale;

L'Ufficio di Presidenza, all'*unanimità dei presenti*,

DELIBERA

1. di stabilire che la validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori online del Consiglio regionale sia biennale;
2. di dare atto che la validità biennale dell'iscrizione degli operatori economici opererà sia per le imprese che presenteranno una nuova richiesta di iscrizione sia per le imprese già abilitate;
3. di abrogare quanto previsto all'art. 10, lett. d) del suddetto Disciplinare ovvero la cancellazione dall'Albo, in qualunque tempo, degli operatori economici per i quali si verifichi la “mancata o ritardata presentazione di offerte o di predisposizione di preventivi a tre inviti esperiti nell'anno, anche non consecutivi, in tal caso, già dopo la prima defezione, l'operatore economico verrà automaticamente iscritto in coda all'Albo”;
4. di approvare, pertanto, secondo il testo **allegato** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, le modifiche al Disciplinare per la formazione, gestione e tenuta dell'Albo Fornitori online del Consiglio regionale.

*Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Co.Re.Com.
Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria*

DISCIPLINARE DELL'ALBO DEI FORNITORI ON LINE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Art. 1 - Istituzione e finalità dell'albo e del monitoraggio dei fornitori on line

Fatti salvi gli obblighi di legge in materia di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico (MEPA) e alle convenzioni CONSIP e alle società di committenza regionali, e tenuto conto delle prescrizioni normative in ordine a dette acquisizioni, il presente documento disciplina l'istituzione, la gestione dell'albo online compreso il monitoraggio dei fornitori (di seguito Albo), mediante la piattaforma Albo e Monitoraggio Fornitori ospitata su Sistema Piemonte (Servizi on line della Regione Piemonte per i privati e per la PA), da utilizzare ai sensi della vigente normativa, con riguardo all'art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per acquisizioni di lavori, servizi e forniture, necessari a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici e degli immobili in uso al Consiglio regionale del Piemonte, ubicati in Torino e provincia.

L'esecuzione degli interventi avverrà secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle Linee Guida A.N.AC. n. 4.

L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (fornitori o prestatori di servizi e lavori) da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, di forniture e lavori.

Il Consiglio regionale, mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi di:

- Trasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici;
- Parità di trattamento nella gestione delle procedure;
- Non discriminazione nella scelta degli operatori economici;
- Rotazione;
- Proporzionalità;
- Economicità;
- Efficacia;
- Tempestività;

- Tutela della concorrenza;
- Semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Le disposizioni del presente disciplinare debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Gli adempimenti relativi alla istituzione e gestione dell'Albo sono di competenza della struttura negoziale facente capo alla Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Co.Re.Com., di seguito denominata Gestore Dati.

I provvedimenti di abilitazione, sospensione e cancellazione all'Albo sono adottati dal Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Co.Re.Com. nella sua qualità di Responsabile dell'Albo.

Art. 2 - Durata dell'iscrizione e modalità di utilizzo dell'Albo

L'iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali.

L'istituzione, l'iscrizione nell'Albo degli operatori economici, la pubblicazione e la diffusione del presente disciplinare e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non vincolano, in nessun caso, il Consiglio regionale del Piemonte e non costituiscono, in alcun modo, l'avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione.

Il Consiglio regionale rimane impegnato solo con l'emanazione della Determinazione dirigenziale di affidamento e la conseguente documentazione contrattuale.

Il Consiglio regionale, al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale si riserva, quando nell'Albo non sia presente alcun operatore o siano presenti fornitori in numero insufficiente, di invitare altri e ulteriori operatori economici ritenuti idonei anche se non iscritti all'Albo.

Art. 3 - Categorie di specializzazione e classi di importo

I prestatori di lavori, servizi e forniture sono iscritti per categorie, al fine di raggruppare in modo omogeneo gli operatori economici, tenendo presente elementi quali la specializzazione e la potenzialità operativa e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono le seguenti.

3.1 - macroambito lavori:

- Classe fino ad € 150.000,00;

3.2 - macroambito servizi:

- Classe fino a Euro 40.000,00
- Classe da Euro 40.001,00 fino alla soglia stabilita dal Regolamento comunitario;

3.3 - macroambito forniture:

- Classe fino a Euro 40.000,00
- Classe da Euro 40.001,00 fino alla soglia stabilita dal Regolamento comunitario

La “sezione servizi e forniture” è articolata in categorie di specializzazione chiamate in Albo classificazioni individuate di volta in volta dai singoli bandi di abilitazione.

Art. 4 - Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b), c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 3.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione

I documenti richiesti all'atto di iscrizione all'Albo sono:

- domanda di iscrizione all'Albo - obbligatoria;
- attestazione SOA (se posseduta) o autocertificazione possesso requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 - obbligatoria;
- certificato di qualità (se posseduto) - facoltativo.

Il Gestore dati della piattaforma online provvederà alla richiesta del D.U.R.C., della visura

camerale e del Casellario ANAC per la verifica dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Resta inteso che per ogni singolo affidamento, ai fini della stipulazione del contratto, sarà cura del relativo RUP procedere ai controlli e verifiche ai sensi di legge.

Art. 6 - Formazione dell'Albo fornitori e modalità per l'iscrizione

Al Responsabile Unico del Procedimento presso la struttura di cui all'articolo 1, penultimo capoverso, sentiti i Dirigenti responsabili della spesa, spetta il compito di predisporre i bandi di abilitazione per la formazione dell'Albo ed eventuali allegati, che saranno adottati dal Direttore competente.

Per l'iscrizione all'Albo si rimanda al documento "Istruzioni d'uso per l'iscrizione all'Albo e monitoraggio Fornitori on line" reperibile nel sito del Consiglio regionale del Piemonte, nella sezione Albo e monitoraggio Fornitori on line.

Art. 7 - Validità - Aggiornamento dati iscrizione - Pubblicità

L'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita in ogni momento.

Il Consiglio regionale, tramite il ruolo Gestore Dati, procede alla valutazione delle domande di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse, con proroga del termine fino a 90 giorni in caso di alta numerosità delle istanze pervenute. Nei casi di mancata, errata o incompleta trasmissione dei dati necessari all'iscrizione all'Albo il fornitore riceve un sollecito mediante notifica via e-mail e il termine di cui sopra potrà essere sospeso e ricomincerà a decorrere con l'eventuale integrazione da parte del fornitore.

La domanda ha validità biennale; al termine di questo periodo, l'operatore economico dovrà revisionare la propria abilitazione e rinviare la richiesta di iscrizione mediante il portale Albo e monitoraggio Fornitori on line, modificando eventuali dati che sono variati rispetto alla precedente candidatura ed allegando la documentazione aggiornata richiesta dall'Ente.

L'aggiornamento e l'integrazione periodica dell'Albo saranno, di norma, continui, abilitando i nuovi operatori economici che presenteranno la domanda di iscrizione, in corrispondenza della relativa categoria merceologica, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste.

L'operatore economico può variare, comunque, i suoi dati e rinviare la richiesta di iscrizione in qualsiasi momento (anche prima della scadenza biennale); il Consiglio regionale verrà a conoscenza di tali modifiche nel momento in cui l'operatore economico effettuerà l'invio della richiesta.

L'operatore economico si impegna a mantenere aggiornati tutti i dati inerenti l'iscrizione all'Albo Fornitori.

Tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Albo e monitoraggio Fornitori on line è presente sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.cr.piemonte.it/web/appalti/gare>.

Art. 8 - Gestione rotazione

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture avverrà nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale criterio si basa sul numero di inviti che ciascun fornitore ha ricevuto dal Consiglio regionale del Piemonte, ordinati in modo crescente e, a parità di inviti, in modo casuale (utilizzando funzioni informatiche "random").

Si precisa che:

- la rotazione avviene all'interno di ciascun macroambito come individuati nell'art. 3.1, 3.2, 3.3;
- in caso di coinvolgimento di altri soggetti diversi dal destinatario dell'invito (R.T.I. A.T.I., Subappalto, Avvalimento) il contatore della rotazione sarà incrementato per ciascun partecipante.

I fornitori selezionati, al fine di essere individuati per gli inviti, devono essere "abilitati" nell'Albo del Consiglio regionale del Piemonte o risultare, almeno, in fase di "revisione".

La rotazione non si applica laddove non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici, tra i quali effettuare la selezione, iscritti alle singole categorie di specializzazione e nei rispettivi macroambiti.

Art. 9 - Sospensione

Sono sospesi dall'Albo, in qualunque tempo, gli operatori economici che si siano candidati per un macroambito merceologico (vedi art.31., 3.2 e 3.3) per il quale il Responsabile Albo ritenga che non sia sufficiente la documentazione prestata ovvero che non vi sia corrispondenza tra la documentazione e la candidatura ovvero ogni qualvolta il Responsabile Albo disponga la sospensione con opportuna motivazione.

Il fornitore riceverà un'email di notifica e il suo stato sarà visibile nella piattaforma dell'Albo potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'eventuale notifica di sospensione. Se la sospensione avviene nella fase di abilitazione all'Albo i termini di cui all'art.7 saranno congelati e torneranno a decorrere con l'eventuale integrazione da parte del fornitore.

Art. 10 - Cancellazione

Sono cancellati dall'Albo, in qualunque tempo, gli operatori economici per i quali si verifichi una delle seguenti cause:

- gravi episodi di negligenza, malafede o errore nell'esecuzione della prestazione, anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, risultanti da atto giudiziario;
- motivi di esclusione elencati dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D. lgs. 159/2011 e la decadenza dell'iscrizione all'Albo camerale o la revoca della stessa;
- diniego all'esecuzione dell'intervento;
- avere in corso un contenzioso, anche amministrativo, con il Consiglio regionale del Piemonte;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- cessazione attività o inosservanza degli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente Disciplinare se non sussistono i requisiti per il mantenimento in Albo dell'operatore economico;
- richiesta espressa dell'operatore economico per ottenere la cancellazione dall'Albo.

Si procederà, altresì, alla cancellazione ad insindacabile giudizio del Consiglio regionale nei casi in cui l'operatore economico non garantisca la tempestività degli interventi e/o la puntualità o conformità delle prestazioni richieste ovvero si accerti grave irregolarità nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture ed infedele esecuzione di precedenti prestazioni con il Consiglio regionale.

L'operatore economico escluso potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'eventuale notifica di cancellazione.

Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

La cancellazione è disposta con determinazione del Direttore che ne stabilisce la

durata.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i., i soggetti devono altresì dichiarare di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari recate all’art. 3 della medesima legge ed a tal fine di impegna a comunicare, prima dell’avvio delle attività contrattuali, qualora affidatari di lavori, servizi e forniture, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario o Conto Corrente Postale dedicato alle commesse pubbliche in via esclusiva o non esclusiva.

Il Consiglio regionale si riserva di risolvere qualsiasi contratto in cui la transazione sia eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 o, comunque, in contrasto con quanto previsto dalla citata Legge n. 136/2010.

Art. 12 - Pantouflage

Ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro [pantouflage-revolving doors]) gli operatori economici dovranno dichiarare all’atto dell’eventuale stipulazione del contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo al loro rapporto.

Art. 13 - Patti di integrità

Gli operatori economici, con l’eventuale stipulazione del contratto, saranno vincolati al rispetto di quanto prescritto dal “Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 7/2015 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal contratto.

Art. 14 - Codice di comportamento

Gli operatori economici saranno tenuti a dichiarare all’atto dell’eventuale stipulazione del contratto, di ben conoscere ed accettare le norme dettate dal “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale” (disponibile all’indirizzo www.cr.piemonte.it sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali), approvato con D.U.P. n. 9/2014, e che qualunque

violazione alle suddette norme del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto.

Art. 15 - Pubblicità.

Il presente Disciplinare, così come eventuali modifiche ed integrazioni, è pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo <http://www.cr.piemonte.it/web/appalti/gare>.